

**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA**  
P.zza M. Ruzittu n. 1- 07030 Sant'Antonio di Gallura  
**Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo**  
Telefono 079/669013 – 079/9147549 – 079/9147567 Fax 079/669388  
Mail: [servizisociali@comune.santantoniodigallura.ot.it](mailto:servizisociali@comune.santantoniodigallura.ot.it)  
PEC [protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it](mailto:protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it)



## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DI N 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO NEL COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA.**

### **ART.1-INDIZIONE DEL BANDO**

E' indetto, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 13 del 6 aprile 1989 e successive modifiche ed integrazioni, il Bando di concorso per la predisposizione di una graduatoria valevole ai fini dell' assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà A.R.E.A. disponibili nel Comune di Sant'Antonio di Gallura.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della LR. 13/89, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

### **ART.2-REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono presentare domanda di inserimento in graduatoria, gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza europea, ovvero, cittadinanza di Stato extra – comunitario. I cittadini extra comunitari, purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i;

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sant'Antonio di Gallura, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale . Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27/07/1978 n° 392, sia:

- non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 - 2 persone
- non inferiore a 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- non inferiore a 75mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- non inferiore a 95mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art.9 punto b.2.2) della legge medesima;

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 392/78, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n.392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n.13/1989;

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n 5/50 del 16.02.2023, pari a € 16.744,00.

Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia). Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale;

g) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice;

h) Non trovarsi nella condizione di cui all'art. art. 5 comma 1 bis del Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014 "*I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva*" essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) - d) - e) - g, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

### ART.3 SUB GRADUATORIE

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, vengono stralciate le seguenti sub-graduatorie:

- anziani – soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- giovani coppie/famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, purché i componenti della famiglia richiedente vivano in coabitazione, occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- disabili - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative maggiore o uguale ad 1/3;

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- agli anziani e alle giovani coppie (lett. a e b) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati e/o resisi disponibili;
- ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L R 13/89, art. 14, comma 1, di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5/12/89 (46/26), chi rientri nelle seguenti categorie:

- a) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
- b) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- c) pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità, potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

### ART.4 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Acquisite le domande, sarà accertato in capo ai richiedenti il possesso dei requisiti di partecipazione, si procederà ad attribuire alle singole domande i punteggi riferiti alle condizioni soggettive e oggettive sottoelencate, formulando la graduatoria:

#### CONDIZIONI SOGGETTIVE: (massimo punti 8)

A1 - Reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n 5/50 del 16.02.2023)	Punteggio	Documentazione da presentare
Non superiore a € 1.821	2	Dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare o

		altra documentazione attestante situazione reddituale
Non superiore a € 3.035 euro	1	
A2 – Nuclei familiari composti da cinque unità e oltre	1	
A3 – Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico	1	
A4 – Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno N.B. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata	1	Autocertificazione ( Allegato C/B)
A5 – Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3;	2	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A6 – Presenza di disabili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3). N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto A5	3	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A7 – Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto A3 e A4	2	Emigrato: certificato dell'autorità consolare e autocertificazione (Allegato D)

### CONDIZIONI OGGETTIVE: (massimo punti 10)

<b>B1 – Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:</b>	Punteggio	Documentazione da presentare
B1.1 – Abitazione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico - strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica. Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale.	4	Certificazione rilasciata dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico - sanitarie e statico strutturali
B1.2. – Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno	2	Autocertificazione – Eventuale altra documentazione atta a

composto di almeno due unità . N.B. La condizione B1.2 non è cumulabile con B2.1		dimostrare quanto dichiarato
B1.3 – Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi.  N.B. La condizione B1.3 non è cumulabile con la condizione B1.1	2	Certificazione rilasciato dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico – sanitarie
<b>B2 – Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando</b>		
Abitazione in alloggio sovraffollato N.B. La condizione B2.1 non è cumulabile con B1.2		Certificazione rilasciato dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio in relazione ai componenti del nucleo familiare
B2.1 - da due persone a vano utile	2	
B2.2 - da tre persone a vano utile	3	
B2.3 - da quattro persone a vano utile	4	
<b>B3 Ulteriore condizione oggettiva</b>		
Richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale,</li> <li>• verbale di conciliazione giudiziaria,</li> <li>• ordinanza di sgombero</li> <li>• provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisce di alloggi di servizio.</li> </ul> Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti B1 E B2.	4	

## ART.5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE IN BUSTA CHIUSA**, e dovrà essere inoltrata al Comune di Sant'Antonio di Gallura entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. La domanda, munita di marca da bollo da € 16,00 potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Antonio di Gallura , negli orari di apertura al pubblico. Sulla busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà

essere riportata, A PENA DI ESCLUSIONE, la seguente dicitura: **“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI N 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO NEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA.”**

- Spedita mediante RACC. A/R (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione) al seguente indirizzo: Sant’Antonio di Gallura – Responsabile Area Socio Culturale e Pubblica Istruzione–Piazza Matteo Ruzittu 1- 07030 – Sant’Antonio di Gallura SS ;
- Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo Pec del Comune di Sant’Antonio di Gallura: protocollo.santantoniogallura@pec.comunas.it, avendo cura di riportare nell’oggetto:  
**“BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DI N 1 ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO NEL COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA.”**

In questo ultimo caso la domanda sarà valida:

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato, ovvero, mediante scansione dell’originale del modulo di domanda debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda.
- b) Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

In caso di spedizione con raccomandata A/R, la data di inoltro è attestata dal timbro postale di spedizione.

Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza; eventuali ritardi postali non potranno essere motivo di accettazione fuori termine.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere scaricati dal sito WEB dell’ente all’indirizzo [www.comune.santantoniogallura.ot.it](http://www.comune.santantoniogallura.ot.it) oppure ritirati presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Antonio di Gallura.

## **ART.6 DOCUMENTAZIONE**

La domanda di partecipazione (ALLEGATO A) debitamente compilata deve contenere dichiarazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione), da parte del concorrente e dei componenti maggiorenni il nucleo familiare, che sussistono i requisiti di carattere generale prescritti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica del presente bando.

A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l’applicazione della legge penale. In particolare dovranno essere indicati:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Cittadinanza e indirizzo di residenza;
- Professione e sede dell’attività lavorativa;
- Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddito di ciascun componente;
- Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all’art. 21 della Legge n. 457/1978, e successive modifiche ed

integrazioni relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda (anno di imposta 2022);

- Codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- Esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:

- L'occupazione (oppure se studente o in cerca di prima occupazione o disoccupato);
- Se lavoratore dipendente o pensionato il Reddito imponibile risultante dal modello CU, UNICO o 730 (se presentati) relativi all'anno 2022;
- Se lavoratore autonomo il Reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno 2022.

E' facoltà del Comune di Sant'Antonio di Gallura, chiedere ai concorrenti documentazione o ogni altro elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata. La domanda, contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni parti integranti del bando, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Copia di un documento di identità del richiedente (e dei componenti maggiorenni firmatari della domanda) in corso di validità;
- Famiglie con anzianità di formazione e Giovani coppie: certificato di matrimonio o di unione civile solo qualora non residenti a Sant'Antonio di Gallura. Nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio ovvero di voler costituire unione civile entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando e documentazione relativa al reddito di ciascuno dei componenti la coppia;
- Invalidità: copia conforme all'originale del certificato della ASL o del verbale di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;
- Condizioni dell'alloggio sotto il profilo igienico-sanitario: copia conforme all'originale del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità o il sovraffollamento;
- Sfratto: copia conforme del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo;
- Separazione: copia sentenza omologata di separazione;
- Emigrato: certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza.

#### Casi particolari

- Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti;
- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale. Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art.46 e 47 D.P.R.445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è indispensabile che sia allegata alla domanda la documentazione specifica che attesti quanto dichiarato relativamente alle situazioni indicate nei seguenti punti dell'articolo 4 del presente bando:

- punti A5 e A6: allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante la situazione di disabilità e, se presente, la percentuale di diminuzione permanente della capacità lavorativa;
- punti B1.1, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3: allegare copia del certificato, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti il grave disagio abitativo (inidoneità abitativa, antigienicità, sovraffollamento ecc.);
- punto B3: allegare copia del provvedimento giudiziario di sfratto o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisce dell'alloggio di servizio.

L'omessa presentazione delle citate attestazioni e/o della documentazione sopra indicata in allegato alla domanda comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

## **ART.7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le istanze pervenute entro i termini previsti dal presente avviso verranno esaminate, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione stesse, verificandone la completezza e la regolarità.

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i punteggi assegnati previsti nel presente bando, conterrà l'indicazione del punteggio conseguito dal concorrente o gli eventuali motivi di esclusione, e sarà pubblicata nell'albo pretorio online del Comune per 30 giorni.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la stessa, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso (non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso). Nei successivi 30 giorni, l'amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio online del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore interessato, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Antonio di Gallura [www.comune.santantoniogallura.ot.it](http://www.comune.santantoniogallura.ot.it) e costituisce provvedimento definitivo. Sulle graduatorie, in osservanza della normativa sulla privacy, non saranno riportate le generalità di coloro che vi sono presenti ma esclusivamente il numero di protocollo delle rispettive domande.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 13/1989, gli appartenenti a particolari categorie di concorrenti (individuati nei punti A3 e A4 dell'art. 9 della suddetta legge), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub – graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi



realizzati. Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (punto A5 dell'art. 9), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche. La graduatoria sarà valida per anni due dalla data di approvazione e, sulla base della stessa, verranno assegnati gli alloggi oggetto del presente bando, nonché quelli che dovessero rendersi successivamente disponibili per rilascio da parte dell'assegnatario o di eventuale nuova realizzazione (entro i termini di validità della stessa).

## **ART.8 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

L'alloggio disponibile sarà assegnato secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare. Eventuali alloggi non assegnati sulla base di tale corrispondenza saranno successivamente assegnati sulla base del punteggio massimo ottenuto da ciascun richiedente risultante dalla graduatoria generale. In entrambi i casi, a parità di punteggio, l'assegnazione sarà effettuata in favore del nucleo familiare con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione tramite sorteggio.

## **ART.9 CANONE D'USO**

Il canone d'uso dell'alloggio E.R.P. è disciplinato dalla L.R. Sardegna n 13/1989, dalla L.R. Sardegna n 7/2000 e ss. mm. ii. .

## **ART.10 CONTROLLI**

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

## **ART.11 TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente bando di concorso è titolare del Trattamento il Comune di Sant'Antonio di Gallura, che in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti.

I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione

del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli art. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### **ART.12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Viviana Pirina, Responsabile dell'Area Socio-Culturale Pubblica Istruzione.

#### **ART.13 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal Bando, si rimanda alla normativa vigente in materia. Per ogni informazione in merito al presente Bando è possibile recarsi o contattare telefonicamente l'ufficio Servizi alla persona, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30.

Sant'Antonio di Gallura, 31/05/2023

La Responsabile dell'Area  
f.to Dr.ssa Viviana Pirina